

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2892-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

Presentato il 21 giugno 2002

(Relatore: **SARDELLI**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 4 luglio 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2892;

rilevato che la tecnica della novellazione non è utilizzata in modo conforme rispetto a quanto previsto dal punto 9) della circolare dell'aprile del 2001 del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera, secondo la quale l'unità minima di novellazione è rappresentata dal comma;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 1, si chiarisca a quali strade si fa riferimento con l'espressione « altre strade », eventualmente rinviando alle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, alla luce di possibili diverse interpretazioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, si chiarisca quali siano le conseguenze che discendono dall'anticipata entrata in vigore del citato articolo 12;

all'articolo 4, comma 2, si chiarisca il significato dell'espressione « conforme parere », specificando in particolare se la conformità debba essere riferita al parere reso dagli organi di polizia, ovvero se il parere degli enti proprietari debba ritenersi vincolante per il prefetto, nonchè quale disciplina si applichi nel caso in cui il parere di cui trattasi non sia conforme;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

all'articolo 3, si proceda alla soppressione della relativa disposizione in quanto priva del requisito dell'immediata applicabilità, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione recata dall'articolo è, infatti, volta a novellare l'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non nel testo attualmente vigente ma nel testo come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2003. Peraltro, ove si ritenesse opportuno procedere alla modifica della disposizione, apparirebbe

più corretto procedervi attraverso l'esercizio della delega correttiva in materia, prevista dall'articolo 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85, « Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada ». Diversamente, ove si intendesse rendere immediatamente applicabile l'articolo 186, come modificato dal citato decreto legislativo n. 9 del 2002, ed eventualmente ulteriormente modificato, la disposizione dovrebbe essere riformulata.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

nei casi in cui il Governo sia stato delegato alla adozione di decreti legislativi, e contestualmente di decreti legislativi correttivi, qualora si ritenga necessario introdurre modifiche alla disciplina già dettata nell'esercizio della delega, dovrebbe procedersi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati, attraverso l'esercizio della delega correttiva ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

rilevato che il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2892,

considerato che il provvedimento in esame, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, è diretto a introdurre nell'ordinamento disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale in vista dell'aumento del flusso veicolare sulle strade, che si registra ogni anno in occasione del periodo feriale estivo;

rilevato che l'urgenza di prevedere misure finalizzate a tutelare la sicurezza sulle strade ha comportato la necessità di prevedere, all'articolo 1 del decreto-legge, l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002 agli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione per motocicli, ciclomotori (articolo 11) ed autoveicoli (articolo 12), la cui entrata in vigore, secondo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 9 del 2002, decorrere dal 1° gennaio 2003;

rilevato che l'articolo 1 rinvia all'articolo 12 del decreto-legge, che modifica l'articolo 153 del codice della strada, stabilendo per la guida in autostrada l'obbligo per i conducenti dei veicoli a motore di tenere accesi i proiettori anabbaglianti alle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, cioè da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, per cui tale obbligo non ha, come invece sembrerebbe dovere avere secondo l'intenzione del Governo, una efficacia di portata generale;

ritenuto, altresì, che dagli articoli 152 e 153 del codice della strada non si evincono con sufficiente determinatezza i casi in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizioni per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli;

osservato che l'articolo 3 reca una modifica al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 — come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 — in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, riducendo il tasso alcolemico massimo — attualmente previsto da un regolamento ministeriale — a 0,5 grammi per litro;

rilevato che dalla formulazione dell'articolo 3 risulta evidente che esso non è immediatamente efficace, nonostante che si tratti di una norma di un decreto legge, poiché modifica una norma la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2003, senza prevederne, come all'articolo 1, l'immediata entrata in vigore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, sia prevista una disposizione che chiarisca che la modifica dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è efficace a partire dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

e la seguente osservazione:

all'articolo 1, in relazione agli articoli 152 e 153 del codice della strada modificati rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002, appare opportuno, al fine di prevenire dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma, individuare espressamente i casi in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei proiettori anabaglianti e delle luci di posizioni per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 121/2002 in materia di sicurezza nella circolazione stradale (A.C. 2892);

premesso che dalla relazione illustrativa del disegno di legge si evince che scopo del decreto-legge è quello di consentire l'immediata adozione di alcune misure, tra le quali la riduzione del limite relativo al tasso alcolemico determinante ai fini della verifica dello stato di ebbrezza del conducente;

rilevato che la formulazione dell'articolo 3 del decreto-legge, che riguarda tale riduzione, limitandosi a modificare il contenuto dell'articolo 186, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, non consente l'immediata entrata in vigore della riduzione del limite relativo al tasso alcolemico, in quanto l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 è fissata, ai sensi dell'articolo 19 di tale ultimo decreto-legislativo, al 1° gennaio 2003;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la decorrenza dell'entrata in vigore della disposizione sulla riduzione del limite relativo al tasso alcolemico.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

“1-*ter*. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro”.

3. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interezzato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.

2. All'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-*bis*, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.

3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “o accompagnata da cane guida,” sono inserite le seguenti: “o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,” ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data puntuale informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero del responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per garantire
la sicurezza nella circolazione stradale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro ».

3. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « viva voce », sono inserite le seguenti: « o dotati di auricolare ».

ARTICOLO 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: « tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) ».

ARTICOLO 4.

1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 ».

2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 ».

3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « o accompagnata da cane guida, » sono inserite le seguenti: « o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, ».

ARTICOLO 4.

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data puntuale informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. Il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero del responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

€ 0,26



14PDL0030050